Documento 05/08/2011 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 05/08/2011

Riferimento PROT. CNI N. 3532

Note

Allegati

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI – INGEGNERE CHIMICO – POSSIBILITÀ DI FIRMARE LE ANALISI CHIMICHE AMBIENTALI

Testo Viene richiesto parere, a seguito della domanda di "un Ingegnere, laureato in Ingegneria chimica vecchio ordinamento, con esame di Stato sostenuto", sulla possibilità per lo stesso, con l'iscrizione all'albo, di firmare le analisi chimiche ambientali (suolo, terra, aria).

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo, va evidenziata la improprietà di linguaggio utilizzato dall'Ordine, che chiama "Ingegnere" un semplice laureato in Ingegneria mentre, come più volte ripetuto (v. l'importante circolare CNI n.383 del 26/01/2011 : "Titolo accademico e titolo professionale - informazioni da riportare sul timbro - continue richieste di chiarimento – indicazioni circa la distinzione e la corretta dizione con cui chiamare gli iscritti alla sezione A e B dell'albo – riepilogo della disciplina", da studiare attentamente), il titolo professionale di Ingegnere si consegue unicamente con l'iscrizione all'albo.

In secondo luogo occorre ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Per comprendere l'ambito di attività professionale consentito agli iscritti nei vari settori delle sezioni A e B dell'albo degli Ingegneri occorre prendere in considerazione il disposto dell'art. 46 del DPR 5/6/2001 n. 328.

Non è quindi importante il nomen della laurea posseduta dall'interessato, quanto indicare, nelle richieste di parere, il/i settore/i e la sezione di iscrizione all'albo, al fine di determinare l'area delle attività professionali consentite.

La richiesta di parere, invece, parla di "laureato in ingegneria chimica vecchio ordinamento", anziché precisare settore e sezione di iscrizione all'albo.

Nel caso segnalato dall'Ordine, in ogni caso, l'interessato, se intende esercitare attività nel campo dell'industria chimica, deve essere iscritto (almeno) al settore b) industriale della sezione A dell'albo, fermo restando che se è un laureato vecchio ordinamento, che ha superato l'esame di Stato vecchio ordinamento, può legittimamente optare per l'iscrizione ad uno o più dei tre settori della sezione A dell'albo.

Occorre quindi stabilire, dopo il DPR 328, non se un laureato in Ingegneria chimica possa firmare analisi chimiche ambientali, ma – più correttamente - se un Ingegnere iscritto al settore b) industriale della sezione A dell'albo possa firmare analisi chimiche ambientali.

Nel merito della questione, comunque, si rimanda alla lettura del precedente, esauriente, parere CNI 23/02/2004 allegato (rinvenibile, come tutti i documenti sull'argomento, sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale), comprensivo di sentenze e parere ministeriale.

Come si vede, l'assetto ordinamentale è nel senso che, in generale, le analisi chimiche rientrano nella competenza dei professionisti Chimici e non degli Ingegneri, mentre solamente alla figura dell'Ingegnere chimico (oggi : Ingegnere industriale) è possibile attribuire la progettazione e il collaudo degli impianti di laboratorio.

D'altra parte, nessun accenno alle analisi chimiche è contenuto nell'art.46, comma 1, lettera b), del DPR 328/2001.

Soltanto qualora costituisca non l'oggetto finale della sua attività ma un momento procedimentale per il conseguimento dell'oggetto finale, l'Ingegnere chimico "potrà anche compiere attività di analisi chimica" e questo "solo nei limiti dell'oggetto professionale tipico dell'Ingegnere chimico", mentre quando l'attività professionale abbia come oggetto finale la redazione di una perizia chimica o l'effettuazione di un'analisi chimica da presentare alla pubblica amministrazione "l'analisi chimica non potrà che essere effettuata dal professionista abilitato all'esercizio della professione di chimico ed iscritto al relativo albo" (Cassazione civile, 7/07/1999 n.7023, allegata al parere CNI del 2004, contenente altre considerazioni degne di attenzione e riflessione).

Confidando di aver fornito i chiarimenti richiesti e raccomandando un attento studio della circolare CNI n.383/2011 (rinvenibile anche sul sito Internet www.tuttoingegnere.it), si inviano distinti saluti.

ALLEGATO: Parere CNI 23/02/2004 (con allegati).